



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 165 – 17 GIUGNO 2021

Riunione del 16/06/2021

79.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. Nicholas BELLOTTO**
- **Sig. Mattia GAVA**
- **Sig. Mirco SANSON**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

a seguito di separati deferimenti della procura federale si è riunito per l'esame dei procedimenti disciplinari a carico degli atleti **SANSON Mirco, BELLOTTO Nicholas e GAVA Mattia** ai quali si è contestata *“la violazione degli art. 19 RAT; Artt. 1, 74, 75 Reg. Giur; Art. 16 n. 3 Statuto federale, per non aver risposto alla convocazione per essere sottoposti alla rituale visita medica di idoneità agonistica”*

oooooooooooooooooooo

Ricevuti gli atti di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione dei procedimenti disciplinari e disponeva la convocazione separata degli atleti Nicholas Bellotto, Mattia Gava e Mirco Sanson per l'udienza in modalità videoconferenza. del 16 giugno 2021, rispettivamente alle ore 14.30, 14.45 e 15.00.

All'udienza compariva per la Procura Federale l'avv. Alessandro Guarnaschelli, mentre nessuno era presente per i tre atleti incolpati.

Esaminati gli atti di causa, al fine di verificare la regolarità della convocazione e quindi la possibilità di procedere alla discussione, il Presidente rilevava la mancanza di prova certa circa l'avvenuta comunicazione agli incolpati della fissazione dell'odierna udienza e dunque l'impossibilità di procedere nella loro contumacia e la necessità di rinnovare la convocazione. Il Presidente però rilevava come la società a cui era stato inviato l'avviso



del procedimento, non lo avesse comunicato agli atleti. Stante l'imminente scadenza del termine previsto dall'art 43 co.1 Reg. Giur., procedere con un nuovo avvio non avrebbe consentito il rispetto dei termini a difesa, con conseguente nullità insanabile dell'intero procedimento.

Su tale questione preliminare, il rappresentante della Procura si rimetteva al Tribunale.

All'esito della discussione e della camera di consiglio:

- Rilevata la mancanza di prova in ordine all'avvenuta notifica ai singoli incolpati dell'avviso di convocazione per l'odierna udienza;
- Rilevato altresì che il rinvio dei procedimenti ad altra data, stante l'imminente scadenza del termine sancito dall'art. 43 co. 1 Reg. Giur., comporterebbe necessariamente il mancato rispetto dei termini a difesa

PQM

Il Tribunale Federale, previa riunione dei tre procedimenti per ragioni di evidente connessione oggettiva, delibera il non luogo a procedere

Roma, 16 giugno 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 giugno 2021